



COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 35 data 3 LUG 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE.

L'anno duemilaventisei il giorno tre del mese di luglio alle ore 13,40 e segg., nella Sede Municipale, assistito dal Vice Segretario Generale dott. Salvatore R. Agnello, è presente il Commissario Straordinario, dott. Salvatore Marco Puglisi, nominato con decreto del Presidente della Regione n.525/GAB del 26/03/2026, il quale, assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE,

Vista l'allegata proposta di deliberazione del Coord. 1° settore, n.42 del 27/05/2026;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

DELIBERA

☒ di approvare l'allegata proposta di deliberazione, con le seguenti:

☐ aggiunte/integrazioni

☐ modifiche/sostituzioni

- ☐ potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 44/91.
- ☐ dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91.

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERA CONI POTERI DEL C.C. N. 42 DEL 27 MAG. 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE.

PROPONENTE: Sindaco/Assessore

REDIGENTE:

Firmato digitalmente da

ROCCO SALVATORE AGNELLO

C = IT

Data e ora della firma:
26/05/2026 16:53:58

VISTO il Decreto legislativo n. 175 del 19/08/2016 avente ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in particolare l'art. 2, comma 1, lett. c) che definisce il controllo analogo "*la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata*". Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

CONSIDERATO che le recenti disposizioni normative in materia di controlli e di consolidamento dei conti pubblici impongono alle Pubbliche Amministrazioni di attuare forme sempre più incisive di controlli nei confronti delle società partecipate;

CONSIDERATO che per l'attuazione di quanto previsto, il medesimo articolo 147 *quater* stabilisce che l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

RILEVATO che al fine di quanto sopra l'ente locale si deve dotare di appositi strumenti organizzativi e metodologici per garantire il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;

ESAMINATA la bozza del Regolamento per la disciplina del controllo analogo allegata alla presente proposta;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore del 1° Settore;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione consiliare permanente;

PROPONE

1. DI APPROVARE il Regolamento per il controllo delle società partecipate composto da n. 11 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DISPORRE che al Regolamento approvato venga assicurata la dovuta trasparenza, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione di primo livello “Disposizioni generali – Atti generali”.

PARERI

allegati alla proposta di Delibera C.C. n. ____ del _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

IL COORDINATORE DEL 1° SETTORE

Firmato digitalmente da

ROCCO SALVATORE AGNELLO

C = IT

Data e ora della firma:
26/05/2026 16:54:21

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE MARIA SANTO LANZAFAME

27/05/2026 12:40:15 UTC + 0200

IT



Città di Lentini

Libere Consorzio Comunale di Siracusa

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
NON QUOTATE**

COMMISSARIO STRADORD.COM I POTERI DEL C.C.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del - 3 LUG 2026

INDICE

Art. 1 - Finalità dei controlli sulle società partecipate non quotate

Art. 2 - Oggetto dei controlli sulle società partecipate non quotate

Art. 3 – Soggetti preposti ai controlli sulle società partecipate non quotate

Art. 4 – Sistema di reportistica dei controlli sulle società partecipate non quotate

Art. 5 – Controllo analogo: definizione, oggetto e finalità

Art. 6 – Modello di governante e soggetti coinvolti

Art. 7 – Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo

Art. 8 – Obblighi informativi delle società

Art. 9 – Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

Art. 10 - Codice di comportamento dei Rappresentanti del Comune di Lentini negli organi di amministrazione delle società.

Art. 11 – Rinvio e pubblicazione

Art. 1 - Finalità dei controlli sulle società partecipate non quotate

Le finalità del controllo sulle società partecipate non quotate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.

Art. 2 - Oggetto dei controlli sulle società partecipate non quotate

1. L'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli.

2. L'Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

3. Le tipologie dei controlli sulle società partecipate sono le seguenti:

controllo societario:

- monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
 - monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;
 - monitoraggio del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge; controllo sull'efficienza gestionale:
 - monitoraggio del bilancio di previsione;
 - monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del bilancio di previsione e analisi dei relativi scostamenti;
 - monitoraggio del bilancio consuntivo attraverso l'analisi dello scostamento col bilancio di previsione e l'analisi degli indici e dei flussi; controllo sull'efficacia gestionale:
 - definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, dei contratti di servizio e degli impegni qualitativi anche attraverso eventuali carte di servizio;
 - monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio;
 - monitoraggio finale sul raggiungimento degli obiettivi, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.
4. Nello svolgimento di questo controllo si assumono gli esiti di quello sugli equilibri finanziari.

Art. 3 – Soggetti preposti ai controlli sulle società partecipate non quotate

1. La Giunta definisce un'unità preposta al coordinamento e ai controlli sulle società partecipate non quotate. Tale unità si avvale per i controlli relativi al rispetto del contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio, dei dirigenti dell'Ente locale responsabili dei servizi di riferimento.

2. La responsabilità di tale unità è posta in capo al dirigente del Servizio finanziario.

Art. 4 – Sistema di reportistica dei controlli sulle società partecipate non quotate

1. Il dirigente del servizio finanziario responsabile dei controlli sulle società partecipate non quotate elabora rapporti semestrali, da sottoporre alla giunta e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

2. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati anche mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 5 – Controllo analogo: definizione, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento:

- a) Disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art.2,c comma 1, lett. c) del

D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii. in combinato disposto con l'art.5, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., esercitate dal Comune di Lentini (d'ora in poi "ente socio") sulle società in house providing partecipate (d'ora in poi "società") al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie e allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'ente socio e gli organi amministrativi di dette società;

b) individua i comportamenti degli organi delle società nei confronti dell'ente socio e le diverse competenze degli organi dell'ente socio, promuovendola definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi;

c) garantisce la costante separazione tra potere politico di governante della partecipazione societaria in house dell'ente socio e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento e la gestione di servizi di interesse comunale. Nel caso di controllo analogo congiunto, come definito dall'art. 2 del d.lgs. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5 del d.lgs. 50/2016, il Comune promuove, fra gli enti interessati, la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 175/2016.

2. Le tipologie dei controlli sulle società sono riconducibili a:
controllo societario:

- monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
- monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni che vengono comunicate con immediatezza all'ufficio protocollo dell'ente; controllo contabile e gestionale;
- monitoraggio degli equilibri di bilancio;
- monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

3. La funzione di controllo analogo dell'ente socio sull'attività delle società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici e mira ad assicurare che i servizi delle società medesime siano strumentali alle finalità statutarie, alla strategia politico gestionale dell'ente socio e che siano svolti in ottemperanza all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.

4. Le finalità del controllo di cui sopra sono quelle di monitorare i rapporti finanziari tra l'ente socio e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli previsti per le società in house providing. A tale scopo l'ente socio effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente, acquisisce in tempo reale ogni provvedimento gestionale adottato dai competenti organi della società ed ogni deliberazione dell'amministratore unico /CDA.

ART. 6 – Modello di governante e soggetti coinvolti

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società al fine di definire un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale l'ente socio possa esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. L'ente socio assume atti e comportamenti idonei a garantire il rispetto delle clausole di governance definite all'art. 23 sexies del presente regolamento.

3. Le società sono tenute a individuare e comunicare all'ente socio i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti.

4. I rappresentanti legali dell'ente socio o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio delle società partecipate quali le commissioni per il controllo analogo, laddove esistenti e i dirigenti/responsabili del procedimento competenti per materia hanno libero accesso ai locali delle società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal

rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici, anche attraverso piattaforme digitali dedicate accessibili, tale libero accesso alle informazioni si estende all'istituto di credito che eserciti i servizi di pagamento ed incassi per conto della società.

Art. 7 – Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo

1. Il controllo analogo nei confronti delle società in house a partecipazione del Comune di Lentini si esplica attraverso il sotto indicato riparto di competenze:

a) **Consiglio Comunale.** Il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del Bilancio Consolidato e la presa d'atto del Rapporto annuale sulle Società partecipate, l'approvazione degli atti specificamente individuati dal TUEL per quanto concerne l'azienda speciale.

b) **Giunta Comunale.** La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società. In particolare:

- approva gli eventuali indirizzi strategici necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società;
- assegna le azioni di controllo sui contratti di servizio ai vari dirigenti/responsabili competenti per materia attraverso il PEG/PdO dell'Ente.

c) **Sindaco.** Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società;
- esprime il proprio voto in sede assembleare anche sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda della competenza.

d) **Dirigente della struttura cui è assegnato l'ufficio partecipate.** Il Dirigente collabora nella definizione degli indirizzi programmatici e nell'esercizio del controllo analogo con gli organi politici e con i dirigenti competenti per materia. Verifica in analogia con i controlli effettuati sul proprio ufficio il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, adotta i provvedimenti necessari e propone i provvedimenti di competenza degli organi politici, effettua le segnalazioni necessarie. Verifica l'idoneità dei flussi informativi da parte delle società.

Art. 8 – Obblighi informativi delle società

1. Le società, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dall'ente socio nei propri atti di programmazione.

2. Le società dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie:

- Affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi (in applicazione del Decreto Legislativo n. 36/2023);
- Assunzioni di personale (in applicazione del Decreto Legislativo n. 165/2001 e delle ss.mm.ii.) ;
- Affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- Diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy.

3. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura societaria:

a) Il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente socio i verbali dell'Assemblea societaria e del CDA entro 5 giorni dalla loro approvazione; copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla sua approvazione;

b) Il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente, almeno 15 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, la documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali – laddove esistenti – o di operazioni societarie di natura straordinaria (es. trasformazione; fusione; conferimento di rami d'azienda; aumento di capitale sociale ecc).

c) I provvedimenti dei dirigenti della società sono resi disponibili all'ente entro 5 giorni dalla loro adozione.

4. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura contabile e gestionale l'organo amministrativo delle società trasmettono all'ente socio:

a) entro il 30 novembre di ogni anno, la bozza di budget per l'esercizio successivo e la bozza del piano di programma pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e

finanziarie;

b) entro il 1° febbraio, 1° luglio, 1° novembre di ogni anno, un report quadrimestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria, suddivisa per centri di costo analitici e dell'eventuale variazione del piano di programma (stato di attuazione degli obiettivi programmati);

c) almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio;

d) entro gli stessi termini di cui al comma b di ogni anno, un report quadrimestrale degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici, indagini di customer satisfaction), previsti dai contratti di servizio e/o dalla carta dei servizi. Nel report, andrà indicata l'adozione delle misure previste nella delibera 1134/2017 dell'Anac e l'attuazione delle misure ivi previste;

e) entro il 1° agosto ed entro il 1° febbraio di ogni anno, un elenco semestrale (rispettivamente I e II semestre) degli acquisti di beni, di servizi e di lavori di importo superiore ai 40.000,00 euro, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori e l'esito del lavoro e della fornitura, nonché la presenza di riserve o contestazioni;

f) entro gli stessi termini di cui al comma b) di ogni anno, un report quadrimestrale sulle procedure assunzionali e dei principali atti di gestione del personale. I suddetti report potranno anche essere cumulativi e dovranno essere sempre presentati (anche se negativi in alcune voci), anche ai fini del controllo relativo al fatturato e verifica di quanto disposto all'art.16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii, come recepito nello statuto di ciascuna società. Tutte le informazioni, comunicazioni, e ogni documentazione tra le Società e l'Ente socio debbono essere formalmente indirizzati al Dirigente Responsabile delle Partecipate ed acquisiti con numero di protocollo generale dell'Ente che procederà nell'immediatezza alla verifica formale della completezza della comunicazione dandone formale riscontro, anche mediante sistemi o piattaforme informatiche.

Art. 9 – Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'attività e sui risultati delle società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative e/o amministrative delle aziende nonché attraverso direttive e/o indirizzi specifici.

2. A tal fine l'ente socio potrà avvalersi dell'ufficio per il controllo analogo o di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.

3. È necessaria una preventiva e motivata comunicazione all'ente socio da parte dell'Organo amministrativo di ciascuna società nei seguenti casi:

- operazioni e contratti di importo rilevante di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 40.000 euro, assunzioni a tempo indeterminato, atti di acquisto e di alienazione di beni immobili.
- assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, esclusi eventuali anticipazioni, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, ovvero dei contratti di servizio nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere comunicate almeno 10 giorni prima della relativa adozione e si intenderanno autorizzate trascorsi 10 giorni dal ricevimento da parte dell'ente socio.

4. L'ente socio, secondo le competenze di cui all'art.23 quater può:

- effettuare verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali (in relazione ai contratti di servizio e ai rapporti finanziari in essere), con modalità non ingerenti con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi delle società;
- richiedere la presentazione di specifici rapporti gestionali o relazioni su determinate attività su cui si ritiene opportuno un approfondimento conoscitivo.

5. Il dirigente del settore competente, riunisce, preferibilmente in orario di servizio, almeno una volta al mese, apposita riunione con la partecipazione degli Amministratori, e dei dipendenti individuati della stessa società nonché del direttore delle Società qualora richiesti oltre che dei dirigenti o personale dell'ente di cui ritenga opportuna la partecipazione. Gli amministratori, il direttore ed i dipendenti invitati relazioneranno analiticamente sui dati di scostamento rispetto ai report quadrimestrali e su qualsiasi problematica richieda attenzione da parte dell'ente. La mancata partecipazione e piena collaborazione da parte dei dipendenti, degli

amministratori, del direttore della società può essere fonte di responsabilità disciplinare e viene valutata ai fini dell'erogazione dei premi di produttività previsti e può dare luogo a responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile. All'esito dell'incontro il dirigente il servizio adotterà, o proporrà l'adozione da parte degli organi competenti dell'ente, delle direttive eventualmente necessarie nei confronti della società. La società dovrà conformarsi alle direttive ricevute.

Art. 10 - Codice di comportamento dei Rappresentanti del Comune di Lentini negli organi di amministrazione delle società.

1. I rappresentanti del Comune di Lentini nell'organo amministrativo delle società si attengono e agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs. n. 39/2013.

2. Gli stessi si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per le società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune di Lentini negli organi sociali delle società e l'ente socio stesso.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, i rappresentanti del Comune di Lentini nell'organo amministrativo delle società sono tenuti a fornire al Sindaco e alla Giunta tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dall'ente socio, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Art. 11 – Rinvio e pubblicazione

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

Il presente regolamento viene pubblicato on line all'albo e in Amministrazione Trasparente nella sezione delle Partecipate a cura del Responsabile del servizio finanziario e sostituisce qualsiasi altra norma eventualmente adottata precedentemente in materia e con esso contrastante.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



VICE
IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. in data 6 LUG 2026

e che avverso il presente atto, nel periodo dal 6 LUG 2026 al 21 LUG 2026, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, ...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 6 LUG 2026 al

12 1 LUG 2026 a norma dell'art. 197 del vigente O.E.E.I.L. e che contro la stessa ~~non~~ sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, ...

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 12, comma __, della L.R. n.44/91

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, ...